

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO O PER I FIGLI

- Per ottenere l'Anticipazione l'iscritto deve avere una **anzianità di iscrizione di almeno otto anni**. Ai fini dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione.
- La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al momento della maturazione dei requisiti, non prima.
- Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, la documentazione deve essere prodotta dall'iscritto, in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso con apposizione della propria firma.
- L'Anticipazione è concessa all'iscritto per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'iscritto o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:
 1. autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (vedi allegato);
 2. autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (vedi allegato).
- Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente:
 - a. In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo) e copia delle quietanze o dei bonifici degli acconti pagati.
 - b. In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto della delibera del CDA della cooperativa attestante la assegnazione dell'alloggio e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
 - c. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre: copia della concessione edilizia, del titolo di proprietà del terreno, del contratto di appalto o dei preventivi di spesa, copia delle fatture che attestino l'entità dei lavori effettuati e copia del certificato comunale di ultimazione dei lavori.
 - d. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
- Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'iscritto dovrà informare il Fondo fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'iscritto prima dell'erogazione dell'Anticipazione.
- L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'iscritto purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'iscritto abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
- **L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi** dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione o della fine lavori in caso di costruzione in proprio dell'alloggio.

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'iscritto richiesta di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

I dati contributivi vanno compilati in collaborazione con il datore di lavoro. In particolare si segnala che:

la **Quota esente** su quanto maturato entro il 31/12/2000 rappresenta l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dal dipendente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%";

l'**Abbattimento base imponibile** che il Fondo deve applicare su quanto maturato entro il 31/12/2000 è determinato nella misura di €309,87 (L.600.000) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla % di TFR versato al Fondo. L'abbattimento di €309,87 va riconosciuto all'iscritto, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'iscritto, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" seguito dal codice fiscale dell'iscritto. (Per il trattamento fiscale delle anticipazioni reintegrate vedi il documento sul regime fiscale).

Nota bene: le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del montante contributivo.

Per ulteriori dettagli vedi il documento sulle anticipazioni e sul regime fiscale.

Spedire a **Fondo Pensione DIRCOOP** - Viale Aldo Moro 16 40127 BOLOGNA